

Civile Sent. Sez. 3 Num. 674 Anno 2016

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: D'AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 18/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 4527-2013 proposto da:

CARDULLO GIUSEPPE CRDGPP24M06I420L, domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNA SAIJA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

2074

FORESTIERI ANGELO, FORESTIERI ROSALIA ANNA, FERRO PAOLA, n.q. di eredi di FORESTIERI GIOVANNI, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

PD

dall'avvocato DIEGO BUSACCA giusta procura speciale a
margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 601/2012 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 17/10/2012, R.G.N. 334/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ha concluso per
l'inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

82

Svolgimento del processo

Giuseppe Cardullo propose opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di Giovanni Forestieri, avente ad oggetto il rilascio - in forza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina che aveva accolto la domanda di riscatto del medesimo Forestieri - di un fondo rustico sito in Saponara.

A sostegno dell'opposizione il Cardullo assumeva la tardività (in quanto effettuata oltre i tre mesi dal giudicato) e la irregolarità (in quanto effettuata con assegno circolare invece che in contanti) dell'offerta di pagamento del prezzo di acquisto del fondo.

Con successivo ricorso il Cardullo, per i medesimi motivi, propose opposizione all'avviso di rilascio del fondo notificatogli ad istanza del Forestieri.

Disposta la riunione delle opposizioni e rigettata la richiesta del Cardullo ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione, il giudice monocratico del Tribunale di Messina rigettò le opposizioni, ritenendo la tempestività e la regolarità dell'offerta reale da parte del Forestieri del pagamento del prezzo di acquisto del fondo.

Avverso tale sentenza propose appello il Cardullo adducendo quattro motivi.

Resistette il Forestieri il quale a sua volta propose, in via incidentale, appello fondato su due motivi.

La Corte d'appello di Messina ha rigettato entrambi gli appelli, principale e incidentale, ed ha confermato l'impugnata sentenza.

Propone ricorso per cassazione Giuseppe Cardullo con quattro motivi.

Resiste con controricorso Angelo Forestieri.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli articoli 1209, 1210, 1212 (numeri 1 e 4) codice civile e articoli 74, 75, 76, 78 delle disposizioni di attuazione del codice civile; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 così come autenticamente interpretato dalla legge 8 gennaio 1979 n. 2 con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817 (in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.).»

Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1209 e 1210 del codice civile con riferimento all'art. 74, comma terzo, delle disposizioni di attuazione del codice civile; falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n. 890 e dell'art. 149 c.p.c. (a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 477 del 2002) e violazione dell'art. 149, comma terzo, cpc come aggiunto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).»



Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1277, 1209, 1210 e 1212 del codice civile con riferimento all'articolo 78 delle disposizioni di attuazione del codice civile ed in relazione alle finalità di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).»

Posto che, ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione, le sentenze che abbiano deciso opposizione all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006 sono appellabili, mentre quelle pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009 sono unicamente ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 616 c.p.c., modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52; i provvedimenti pubblicati, infine, dopo l'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, sono appellabili in virtù della soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. (Cass., 17 maggio 2013, n. 12113).

La sentenza della Corte d'appello di Messina non poteva quindi essere emessa in quanto, all'epoca, le sentenze del Tribunale, rese in causa di opposizioni esecutive, erano solamente ricorribili per cassazione ex art. 111 cost.

Tenuto conto che la sentenza di primo grado fu emessa in data 21 aprile 2008 e che, quindi, all'epoca, risultava inappellabile, si può applicare il principio enunciato da Cass. 25209/2014



secondo la quale la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame. (Nella specie, il giudice di secondo grado non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza emessa all'esito di una opposizione all'esecuzione - pubblicata tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009 - per la quale è previsto solo il rimedio del ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.).

Va pertanto dichiarata d'ufficio l'inammissibilità dell'appello mentre i motivi del ricorso risultano assorbiti, perché travolti dalla cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, visto che il giudizio d'appello non poteva essere iniziato, né proseguito, con conseguente definitività della sentenza di primo grado, in quanto non attinta da valida impugnazione perché avrebbe dovuto essere impugnata in cassazione.

Permangono le ragioni già ravvisate dalla Corte d'appello per compensare le relative spese, così come si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, atteso che la questione è oggetto di rilievo d'ufficio. Trattandosi di ricorso notificato il 25 gennaio 2013 non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata; compensa le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione.

Roma, 27 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Carlo D'Amico

Il Presidente

Annunzio Quilico

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]